



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 661 del -3 DIC. 2020

OGGETTO: STIPULA DI UNA CONVENZIONE PASSIVA CON ILMI S.R.L. PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI DI OSSIGENOTERAPIA IPERBARICA.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

**SU PROPOSTA DEL DIRETTORE
UOC GESTIONE OPERATIVA**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 3 DIC. 2020 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Il Direttore UOC Gestione Operativa
Dott. Marco W. Gelmetti

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA

Ha registrato contabilmente la spesa complessiva pari a € 10.000,00, prevista nella presente proposta, rientra nel Bilancio Preventivo Economico dell'anno 2021 al Conto Economico n. 51009000065 "Altri servizi sanitari da privati";

Il Direttore UOC Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 661 del -3 DIC. 2020

IL DIRETTORE GENERALE

Viste

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/1063 del 17/12/2018 di nomina del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2023;
- la deliberazione aziendale n. 1 del 02/01/2019 di presa d'atto della predetta DGR XI/1063/2018 e di insediamento dall'01/01/2019 sino al 31/12/2023 del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO;

Considerato che:

- le Linee guida del Ministero della Sanità n. 2/1996 "Profilo Aziendale dei soggetti gestori dei servizi sanitari" (G. U. del 31.5.1996, n. 126), che al paragrafo 5 "Innovazione organizzativa e strategie gestionali di integrazione orizzontale fra aziende", prevedono "il ricorso a convenzioni tra enti diversi. Tale forma di cooperazione fra enti, più semplice e flessibile, può essere funzionale allo svolgimento in comune di singoli servizi, all'utilizzo coordinato di beni e di tecnologia";
- l'art. 1, comma 2, della L.R. Regione Lombardia del 27 dicembre 2006 n. 30, stabilisce che gli enti appartenenti al sistema regionale svolgono a favore di ogni altro soggetto appartenente allo stesso, prestazioni dirette alla produzione di beni e servizi strumentali alle rispettive attività, proprio al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa;

Premesso che questa Azienda di non è in possesso delle strumentazioni per effettuare prestazioni di ossigenoterapia iperbarica;

Rilevato che con deliberazione n. 139 del 16.03.2020 questa Azienda ha stipulato una convenzione passiva con ILMI S.r.l. per l'effettuazione di ossigenoterapia iperbarica in favore dei pazienti degenti presso le sedi aziendali, con scadenza al 31.12.2020;

Preso atto che, con nota mail in atti del 13.10.2020, la Direzione Medica di Presidio del PO Pini ha richiesto il rinnovo della convenzione passiva in parola;

Preso atto altresì che, con nota prot. in atti n. 20316 del 14.10.2020, il Direttore della UOC Gestione Operativa di questa ASST, ha richiesto la disponibilità di ILMI S.r.l. al rinnovo della convenzione sino al 31.12.2021, per l'effettuazione di prestazioni di ossigenoterapia iperbarica in favore dei pazienti degenti presso le sedi della ASST G. Pini-CTO;

Acquisita con nota mail in atti del 14.10.2020 la disponibilità al rinnovo della suddetta convenzione da parte di ILMI S.r.l.;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 661 del - 3 DIC. 2020

Preso atto che, con diverse note mail in atti, è stato definito il testo della convenzione regolante i reciproci rapporti tra l'ASST e ILMI S.r.l. per l'anno 2021 che prevede, tra l'altro, l'applicazione di un tariffario convenzionato;

Visto il testo di convenzione allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;


Acquisito il visto contabile della UOC Economico Finanziaria per la copertura economica degli oneri derivanti dal presente provvedimento;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA


per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti

- 1- di approvare la stipula di una convenzione passiva con ILMI S.r.l., con validità dal 01.01.2021 e scadenza al 31.12.2021, per l'effettuazione di prestazioni di ossigenoterapia iperbarica in favore dei pazienti degenti presso le sedi della ASST G. Pini-CTO;
- 2- di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento nel Bilancio Preventivo Economico anno 2021 per un importo pari a € 10.000,00 al Conto Economico n. 51009000065 "Altri servizi sanitari da privati";
- 3- di assegnare la funzione di Direttore dell'Esecuzione del Contratto al Dirigente Medico Presidio del PO Pini, dott.ssa Federica Palumbo;
- 4- di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);
- 5- di disporre la pubblicazione, nei modi di legge, della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015).


DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)


DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott. Valentino Corao)


DIRETTORE
SANITARIO
(Dott. Valentino Lembo)


DIRETTORE
SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Paola M. S. Pirola)

Servizio Marketing e Libera Professione

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento: dott. Marco M. Gelmetti

Pratica trattata da: dott. Federico Sorrenti

atti n. 2020/1.1.3/5.5



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 661 del -3 DIC. 2020

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 10 DIC. 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n.5 pagine e n. 1 allegato.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Maria Giordano

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto

4

CONVENZIONE TRA L'ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO
G. PINI/CTO DI MILANO E L'ILMI S.R.L. DI MILANO PER L'EFFETTUAZIONE DI
PRESTAZIONI DI OSSIGENOTERAPIA IPERBARICA.

TRA

L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico G. Pini/CTO (in seguito denominato "ASST"), con sede in Milano, p.zza Cardinal Ferrari 1, codice fiscale n. 09320530968, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Francesco Laurelli, domiciliato per la carica presso detta sede

E

L'ILMI S.r.l. (di seguito denominato "ILMI"), con sede in Milano, viale Premuda 34, codice fiscale e p. IVA n. 08832930963, in persona del legale rappresentante dott.ssa Monica Mondini

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

L'ASST avvia all'ILMI i pazienti in costanza di ricovero presso le proprie sedi di p.zza C. Ferrari, via Isocrate e via Bignami 1 (C.T.O.) che necessitano di terapia iperbarica. I sanitari dell'ASST certificano il numero delle sedute di terapia richieste per ciascun paziente, avendo preventivamente concordato, con i sanitari responsabili del Servizio iperbarico, la disponibilità degli impianti nonché gli orari delle prestazioni.

ART. 2

Il trasporto dei pazienti e la responsabilità medica del trasporto sono a carico dell'ASST. I pazienti in condizioni critiche devono venire accompagnati da un sanitario dell'ASST fino all'interno dell' ILMI.

ART. 3

L'ASST verserà all' ILMI l'importo di € 74,00 per ogni trattamento d'elezione, di € 146,00 per ogni trattamento a pazienti in carrozzina e di € 284,00 per ogni trattamento a pazienti barellati.

Il trattamento eseguito su richiesta nelle giornate di sabato e domenica sarà fatturato € 605,00.

Le visite di idoneità al trattamento nonché le eventuali medicazioni (da concordare con i sanitari dell'ASST) sono gratuite qualora effettuate presso l' ILMI.

I trattamenti d'urgenza/emergenza vengono fatturati come segue:

a) Fasciti necrotizzanti

Sindrome di Fournier

Gangrena gassosa

Intossicazione da CO

Lesioni da schiacciamento

Trapianti a rischio € 1.480,00

b) Malattia da decompressione € 480,00/h

Per i pazienti seduti, barellati e in carrozzina saranno fatturate le terapie anche se il paziente ospedalizzato non si presenterà al turno concordato.

Le urgenze programmate saranno fatturate se non disdettate entro 3 ore dall'orario concordato.

ART. 4

L' ILMI assicura la presenza durante tutti i trattamenti di due medici esperti in medicina iperbarica nonché di personale tecnico adeguato.

ART. 5

L'ASST provvederà ai relativi pagamenti con cadenza mensile, dietro emissione di regolare fattura riportante le prestazioni effettuate.

ART. 6

L' ILMI garantisce idonea copertura assicurativa per i sinistri che potrebbero verificarsi durante l'effettuazione della seduta presso le strutture I.L.M.I. a danno dei pazienti dell'ASST.

ART. 7

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione della presente Convenzione. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

Ai sensi del Regolamento 679/2016/UE, l'ASST Gaetano Pini-Cto e I.L.M.I. sono titolari autonomi dei dati dei pazienti, e pertanto provvederanno autonomamente alla raccolta dei consensi.

ART. 8

I.L.M.I. con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegna al rispetto del Codice di Comportamento e Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della ASST, pubblicato sul sito <https://www.asst-pini-cto.it>, le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, prendendo atto altresì della loro rilevanza anche ai fini della risoluzione del rapporto.

ART. 9

La presente convenzione ha validità per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021, fatta salva la possibilità di recesso da notificarsi tra le parti a mezzo raccomandata A.R. o PEC almeno sessanta giorni prima. Le parti si riservano, altresì, la facoltà di modificare, nel corso della vigenza della convenzione in argomento, i termini e le condizioni pattuiti, attraverso specifico accordo sottoscritto da entrambe.

ART. 10

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2° del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131.

ART. 11

Foro competente per eventuali controversie è il Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, **-3 DIC. 2020**

ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO G. PINI/CTO

IL DIRETTORE GENERALE

(dott. Francesco Laurelli)

ILMI S.R.L.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(dott.ssa Monica Mondini)